



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MUSUMECI	CLAUDIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCALISI	ANTONINO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BRUNETTI	ROMEO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2247/2021
depositato il 03/05/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 231/2021 Sez:5 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di LATINA
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE LATINA
VIALE LE CORBUSIER 04100 LATINA

proposto dall'appellante:

difeso da:
MARINO GIUSEPPE
VIA RUFFINI 2A 00195 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° _____ 4 IRPEF-LAV.DIP. 2013

Avv. GIUSEPPE MARINO
Via Ruffini, 2/A - 00195 ROMA
Tel. 063217581 - 063217567
e-mail: g.marino@studiomarino.net

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2247/2021

UDIENZA DEL

20/07/2022 ore 11:30

N°

3539/2022

PRONUNCIATA IL:

20 LUG. 2022

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

2 AGO. 2022

Il Segretario

Fatti di causa

_____ con ricorso del 20.12.2019 impugnava l'avviso di accertamento n. _____ in tema di IRPEF e relative addizionali per l'anno 2013, notificatole l'11.12.2019. In particolare, deduceva di essere cittadina ceca, residente ad Aprilia, ma priva di cittadinanza italiana, e che, con l'avviso di accertamento su indicato, le era stato contestato, per l'anno 2013, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, nonostante ella avesse percepito un reddito di lavoro dipendente in qualità di funzionario impiegata presso l'Ambasciata della Repubblica Ceca in Italia. L'Ufficio chiedeva il versamento di €3.368,00 a titolo di IRPEF di € 331,00 a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e di € 115,00 a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, il tutto oltre interessi e sanzioni per € 4.688,80 complessivi.

La ricorrente eccepiva: l'illegittimità dell'avviso di accertamento in ragione: a) della generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le rappresentanze diplomatiche prevista dalla Convenzione di Vienna del 24.4.1963, art. 49; b) dell'analoga esenzione fiscale prevista dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973. Nello specifico, affermava che l'art. 49 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24.4.1963, prevedeva una generale esenzione da ogni imposta e tassa (personali o reali, nazionali, regionali e comunali) a favore di funzionari consolari, impiegati consolari e membri della loro famiglia, i quali, benché fiscalmente residenti in Italia, non avessero cittadinanza italiana - come la stessa _____, limitatamente ai redditi percepiti nello svolgimento del proprio incarico. Non rientrerebbero nell'esenzione solamente i redditi provenienti da investimenti e attività

affendenti alla sfera "privata" (ad esempio, redditi immobiliari, redditi derivanti da partecipazioni, investimenti finanziari e altre attività effettuate al di fuori dello svolgimento dell'incarico, ecc.), i quali resterebbero, quindi, sottoposti alla potestà impositiva italiana, redditi che, peraltro, la _____ non aveva mai percepito. L'esenzione di cui alla citata Convenzione di Vienna del 1963 troverebbe, poi, conferma anche nell'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973, che, dopo aver disposto al comma 1 che "I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi", estendeva la suddetta esenzione fiscale anche agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche. La potestà impositiva dello Stato italiano, infine, secondo la prospettiva di parte ricorrente, sarebbe esclusa sulla base di quanto disposto dall'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e l'allora Cecoslovacchi del 5.5.1981, richiamata a pag. 4 dello stesso accertamento impugnato.

Nel caso in esame, invero, sarebbe applicabile la regola generale della lett. a) - secondo la quale gli emolumenti percepiti non sarebbero tassabili in Italia - e non l'eccezione di cui alla lett. b), in quanto la Pedretti: I) non aveva la cittadinanza italiana, ma solo quella della Repubblica Ceca; II) ella era venuta in Italia, divenendone residente, il giorno 11.8.1992 e si era sposata il 7.9.1996, e quindi non era venuta in Italia allo scopo di rendere "servizi" all'Ambasciata della Repubblica Ceca, da cui era stata assunta come lavoratrice dipendente solamente il 3.11.1997.



Si è costituita l'Agenzia dell'Entrate, Direzione provinciale di Latina, che ha insistito per il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Latina con sentenza n. 231 del 2021 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquidava in euro 400 oltre accessori come per legge. Secondo la CTP di Latina l'artt. 19 rubricato "Funzioni pubbliche", della convenzione stipulata dall'Italia con l'allora repubblica Ceslovacchia prevede che: "a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo dei servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato. b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario della remunerazione sia un residente di detto altro Stato contraente che: i) abbia la nazionalità di detto Stato, o ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi". Tale disposizione, a differenza di quanto opina la ricorrente, ha carattere speciale rispetto a quella di carattere generale di cui al su citato art. 49 della Convenzione di Vienna.

Non è contestato che la ricorrente abbia acquisito la residenza in Italia nel 1992, a seguito permesso di soggiorno ottenuto per ragioni di lavoro, diverse da quelle di prestare la propria attività in favore delle Repubblica Ceca, posto che l'assunzione da parte dell'Ambasciata di tale Repubblica è avvenuta il 3/11/1997. Ciò evidenzia che la _____ è diventata residente in Italia al solo scopo di rendervi servizi estranei al Paese di appartenenza (Repubblica ceca).



Ella, in sostanza, non ha acquisito la residenza in Italia in ragione della sua assunzione dall'Ambasciata, avvenuta più di cinque anni dopo la prima, come, peraltro, precisato nel proprio ricorso dalla stessa f

Avverso questa sentenza ha interposto appello l per un motivo articolato al suo interno: 1) Illegittimità dell'avviso di accertamento sotto il profilo: a) dell'erronea interpretazione e applicazione della Convenzione di Vienna del 24.4.1963, nella parte in cui dispone, all'art. 49, una generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le Rappresentanze Diplomatiche; b) dell'erronea interpretazione e applicazione dell'esenzione fiscale prevista per le Rappresentanze estere dall'art. 4, comma 2, d.P.R. n. 601/1973. Erroneità della sentenza della CTP di Latina che sul punto ha respinto il ricorso. Ha chiesto conclusivamente la riforma della sentenza impugnata e la vittoria delle spese del giudizio.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate dir. prov. Latina contrastando l'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.

In prossimità dell'udienza ha depositato memoria.

All'udienza del 20 luglio 2022, il collegio ha trattenuto la causa in decisione

Ragioni della decisione

Il Collegio, sentito il relatore esaminate e valutate le argomentazioni addotte dalla parte appellante e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene che l'appello della sia fondato per le ragioni di cui si dirà.



1.= Fondato è l'unico motivo di appello con il quale l'appellante denuncia l'erronea interpretazione e applicazione della Convenzione di Vienna del 24.4.1963, nella parte in cui dispone, all'art. 49, una generale esenzione da ogni imposta e tassa per il personale impiegato presso le Rappresentanze Diplomatiche

1.1.= Giova osservare che nel caso di specie trova piena applicazione l'art.49 della Convenzione di Vienna del 1963, rubricato "Esenzione fiscale", il quale stabilisce espressamente che "/funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri della loro famiglia viventi nella loro comunione domestica sono esenti da ogni imposta e tassa, personali o reali, nazionali regionali e comunali, eccettuati: a. le imposte indirette di natura tale che sono ordinariamente incorporate nei prezzi delle merci o dei servizi; b. le imposte e le tasse sui beni immobili privati situati nel territorio dello Stato di residenza, riservate le disposizioni dell'articolo 32; c. i diritti di successione e di mutazione riscossi dallo Stato di residenza, riservate le disposizioni del paragrafo b) dell'articolo 51; d). le imposte e le tasse sui redditi privati, compresi i guadagni in capitale, che abbiano la fonte nello Stato di residenza, e le imposte sul capitale riscosse sugli investimenti fatti in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza; e). le imposte e le tasse riscosse a remunerazione di servizi particolari resi; f) i diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, riservate le disposizioni dell'articolo 32".

Tale esenzione ha trovato altresì conferma nella normativa nazionale, infatti, l'art. 4, comma 2, del d.p.r. n. 601/1973, rubricato "Rappresentanze estere", stabilisce che "i redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati



esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocità, anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani né italiani non appartenenti alla Repubblica."

Ebbene, essendo la Sig.ra F. [redacted] cittadina ceca, priva di cittadinanza italiana, ed impiegata presso l'Ambasciata ceca rientra nella categoria indicata dall'art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963 e dall'art. 4, comma 2, d.p.r. n. 601/1973, di conseguenza risulta essere esente dal versamento dell'IRPEF e delle relative addizionali.

1.2. Non può trovare, invece, accoglimento quanto richiamato dall'Ufficio relativamente all'applicazione al caso di specie dell'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svezia. Invero, essendo tale convenzione di carattere bilaterale non può derogare e prevalere sulla normativa speciale internazionale, di cui all'art. 49 della Convenzione di Vienna del 24.04.1963. Mentre l'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e ceca disciplina in via generale tutti i rapporti dei soggetti che esercitano "Funzioni pubbliche", l'art. 49 della Convenzione di Vienna disciplina nello specifico i rapporti tributari di chi lavora come funzionario dipendente di Ambasciate e Consolati, Questa ultima normativa, per altro, ha carattere speciale e derogatorio rispetto alla normativa generale di cui all'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e la Repubblica Ceca. Pertanto, la ricorrente, cittadina estera, la quale non risulta avere redditi di



altra natura, ancorché fiscalmente residente in Italia, non è tenuta al versamento delle imposte sul reddito corrisposto dalla Rappresentanza diplomatica presso cui è impiegata, non solo in virtù della predetta Convenzione di Vienna, ma anche ai sensi della normativa nazionale di cui all'art. 4, comma 2, d.p.r. n. 601/1973.


In definitiva, l'appello va accolto e annullato l'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale per il Lazio accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata annulla l'avviso di accertamento, condanna l'Agenzia delle Entrate direzione di Latina a rimborsare le spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 di cui euro 500,00 per il primo grado del giudizio ed euro 1000,00 per il presente grado del giudizio oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma il 20 Luglio 2022

Il Relatore Antonino Scalisi



Il Presidente Claudio Musumeci

